

• Agevolazioni ed obblighi per l'impresa

- sgravio quasi totale dei contributi per tutta la durata del contratto, prorogabile per i successivi 12 mesi nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- non computabilità degli apprendisti in servizio per l'applicazione di particolari normative;
- obbligo di erogare la formazione interna;
- Obbligo di consentire all'apprendista di frequentare l'attività di formazione esterna durante l'orario di lavoro.

• I riferimenti normativi

- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
- Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 20
- Regolamento Regionale 2 febbraio 2005, n. 22/R
- Delibera Giunta Regionale 21 marzo 2005, n. 427
- Delibera Giunta Regionale 4 luglio 2005, n. 706

• Per informazioni ci si può rivolgere a:

- **Ai Servizi per l'Impiego delle Province** che:
 - offrono assistenza e collaborano con l'impresa nella redazione del piano formativo individuale;
 - supportano l'apprendista nelle attività di informazione e di orientamento per la costruzione di un piano formativo il più possibile aderente ai bisogni dell'apprendista, tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'impresa;
 - certificano le competenze e i crediti formativi.

Oppure a:

- **Regione Toscana - Settore Lavoro e Formazione Continua**
- **Associazioni dei datori di lavoro**
- **Associazioni Sindacali dei lavoratori**



A cura di REGIONE TOSCANA
SETTORE LAVORO E FORMAZIONE CONTINUA
P.za della Libertà, 16—50129 Firenze



L'Apprendistato Professionalizzante in Toscana

Dal 1 aprile 2005 in Toscana è diventato operativo **l'apprendistato professionalizzante** secondo i principi previsti dalla normativa regionale.

- **PER LE IMPRESE VANTAGGI ECONOMICI E IMPEGNO A FORMARE I GIOVANI**
- **PER GLI APPRENDISTI POSSIBILITA' DI CONSEGUIRE UNA QUALIFICA E DI ACQUISIRE LAVORANDO CONOSCENZE E COMPETENZE**

A CURA DI
REGIONE TOSCANA
SETTORE LAVORO E FORMAZIONE CONTINUA

COSA SI DEVE SAPERE SULL' APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

• Finalità del contratto, destinatari, durata

Il contratto di **apprendistato professionalizzante** ha lo scopo di far conseguire una qualifica attraverso esperienze di lavoro e di formazione.

Possono essere assunti con questa forma di contratto i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

La durata del contratto è prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso non può essere superiore a 6 anni.

• Campo di applicazione

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere applicato a condizione che i contratti collettivi nazionali di lavoro lo abbiano regolamentato. In caso contrario dovrà essere applicata la previgente normativa in materia di apprendistato.

• Retribuzione e inquadramento

La retribuzione è definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro e potrà essere inferiore fino a due livelli rispetto alla qualifica di inquadramento.

• Forma e contenuto del contratto

Il contratto deve essere stipulato in **forma scritta** con l'indicazione della qualifica da acquisire e ad esso deve essere allegato il **piano formativo individuale** quale parte integrante del contratto. Questa importante novità impegna l'impresa in merito alla formazione all'interno dell'azienda e consente all'apprendista di conoscere il percorso della sua formazione per tutta la durata del contratto.

• Riconoscimento della qualifica

Al termine del contratto l'impresa, sulla base dei risultati conseguiti con la formazione, riconoscerà la qualifica professionale ai fini contrattuali.

Gli apprendisti che ne faranno richiesta sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la qualifica professionale rilasciata dalla Regione.

• Il piano formativo individuale

Il **piano formativo individuale** descrive il percorso formativo dell'apprendista per tutta la durata del contratto, sia per la **formazione interna** all'azienda che per la **formazione esterna**.

Per la redazione del piano formativo i datori di lavoro devono far riferimento ai **profili regionali per l'apprendistato professionalizzante** approvati dalla Regione e consultabili all'indirizzo internet: <http://www.rete.toscana.it/sett/lavoro/index.htm>, cliccando sulla voce "L'Apprendistato in Toscana".

Il datore di lavoro, in relazione alla qualifica contrattuale dell'apprendista, ricercherà il corrispondente **profilo regionale per l'apprendistato** che contiene le competenze e le conoscenze alle quali far riferimento per la definizione del **piano formativo individuale**. Nel caso in cui il corrispondente **profilo regionale per l'apprendistato** non sia ancora presente, il datore di lavoro dovrà richiederne l'approvazione alla Regione inviando una semplice richiesta, indicando la qualifica e il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, al seguente indirizzo:

Regione Toscana

Settore Lavoro e Formazione Continua

P.zza della Libertà 16, 50129 Firenze

• La formazione interna ed esterna

Formazione interna

Il datore di lavoro, affiancando a ciascun apprendista un **tutore aziendale**, è tenuto alla realizzazione del piano formativo individuale.

Formazione esterna

E' determinata per ciascun anno di durata dell'apprendistato in 120 ore (80 per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea). Questa formazione è realizzata a cura delle Province.

• Il tutore aziendale

L'apprendista è seguito per tutta la durata del contratto da un **tutore aziendale** in possesso di adeguate competenze ed esperienze.

• La certificazione dell'attività formativa

In attesa che diventi operativo il **Libretto formativo** le conoscenze e le competenze, acquisite durante l'apprendistato, saranno riportate annualmente sulla **scheda professionale del lavoratore** presso il Servizio per l'Impiego competente, sulla base delle comunicazioni del tutore aziendale.